

SCHEDA INQUADRAMENTI PARTICOLARI

Scheda A - Personale ex ENTI LOCALI

Data di inquadramento: 1/1/2000

Normativa: Legge n. 124 del 3/5/99, art. 8 – D.M. n° 184 del 23/7/99 – D.M. del 5/4/2001 che recepisce l'accordo del 20/7/2000

Tipo di inquadramento: Come indicato dall'art. 3 dell'accordo sottoscritto il 20/7/2000 tra Aran e OO.SS. che prevede:

Applicazione della temporizzazione, ma con un correttivo: si prende la retribuzione in godimento negli EE.LL. al 31/12/99 e tramite la temporizzazione si converte nella corrispondente anzianità nella carriera del personale della scuola con pari mansioni.

Il collocamento viene fatto nella fascia stipendiale di anzianità immediatamente inferiore, la differenza viene corrisposta come assegno ad personam assorbibile.

Osservazioni: Viene riconosciuta un'anzianità retributiva inferiore a quella reale e quindi uno stipendio inferiore a quello di un pari livello che ha lavorato sempre nello Stato. Di fatto si riconosce una retribuzione non inferiore a quella in godimento + il compenso individuale accessorio; ma è ignorato il consistente salario accessorio di cui si godeva col CCNL degli Enti Locali e la numerose possibilità di straordinari e quant'altro veniva offerto negli EE.LL.

Ricorso in atto: Si chiede il riconoscimento dell'anzianità integrale maturata con le stesse mansioni negli EE.LL.; quasi tutti i giudici hanno accolto i ricorsi, ma si è tentato di annullarne gli effetti dal precedente governo con la legge Finanziaria per il 2006.

Esempio

Collaboratore scolastico in godimento al 31/12/99 di una retribuzione annua riferita a 12 mensilità di £ 13.014.000, comprensiva degli assegni fissi (con esclusione dell'I.I.S. e del salario accessorio).

La sua retribuzione si colloca tra le fasce 3 e 9. Indipendentemente dall'anzianità reale maturata negli Enti Locali, attraverso la temporizzazione si applica un principio di proporzionalità per cui in riferimento al personale della scuola la sua anzianità viene calcolata in anni 7, mesi 10 e giorni 12. Inquadramento: Classe 3 con stipendio annuo di £ 11.682.000 Assegno ad personam £ 1.332.000 Retribuzione annua £ 13.014.000	Retrib. Pers. Scuola Al 1/1/2000	
	Fascia	Imp. annuo
	0	11.240.000
	3	11.682.000
	9	13.324.000
	15	14.853.000
	21	16.358.000
	28	17.481.000
	35	18.290.000

L'anzianità riconosciuta fa maturare il passaggio alla classe 9 dal 1/2/2001.

Scheda B – D.S.G.A.

Data di inquadramento: 1/9/2000 e 1/1/2003

Normativa: Art. 8 del CCNL del 15/3/01 e Comma 1 dell'art. 87 del CCNL del 24/7/03

Tipo di inquadramento: Inquadramento dal 1/9/2000 con applicazione della temporizzazione con incremento del 70% (anziché 100% come nella normale temporizzazione, del differenziale degli iniziali di livello del DSGA e del Responsabile Amministrativo.

Col successivo CCNL della Scuola si ottiene il riconoscimento del 100% del differenziale: nuovo inquadramento con nuova temporizzazione dal 1/1/2003.

Ricorso in atto: Si chiede l'applicazione dell'inquadramento più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera (ovvero i 4 anni + 2/3). In pratica vuol dire riconoscimento integrale dell'anzianità in quanto quasi tutti i DSGA ex responsabili amministrativi hanno maturato o sono prossimi a maturare il 18° anno a partire dal quale anche il servizio valido ai soli fini economici viene valutato per i passaggi di gradone.

Scheda C – DIRIGENTI SCOLASTICI

Data di inquadramento: 1/1/2001

Normativa: Primo CCNL della Dirigenza Scolastica del 1/3/2002

Inquadramento normativo: Fino al 31/12/2000 i Dirigenti scolastici venivano inquadrati nel livello 9 del contratto del personale della scuola mediante temporizzazione.

Il CCNL della dirigenza sottrae questo personale al CCNL del personale della scuola e lo colloca nell'area della Dirigenza Statale dal punto di vista normativo ed economico (sono, ad esempio, diverse le norme e le scadenze per il pensionamento che non è vincolato al 31 agosto come per il personale della scuola). Dal punto di vista economico porta benefici che nulla hanno a che fare col restante personale della scuola: retribuzione annua lorda di un DS nella fascia 35 al 31/12/2000 col contratto della scuola: € 3.250; stesso dirigente al 1/1/2006 col nuovo inquadramento € 4.650)

Tipo di inquadramento: La retribuzione annua contrattuale comprende 13 mensilità, per cui quella mensile è pari ad 1/13 ed è composta da:

- Stipendio uguale per tutti comprensivo dell'indennità integrativa speciale;
- RIA (Retribuzione individuale di anzianità) per il personale in servizio al 31/12/2000
- Retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile
- Salario accessorio: Retribuzione di risultato, legata alla qualità dell'istituzione scolastica e determinata a livello regionale

Gli immessi in ruolo posteriormente al 1/1/2001 non hanno la RIA, quindi la loro retribuzione è uguale per tutti, indipendentemente dell'anzianità: le differenze stipendiali tra loro si creano in base alla fascia della retribuzione di posizione variabile e in base alla retribuzione di risultato.

Scheda D – INSEGNANTI DI RELIGIONE

Normativa:

- Legge 5 giugno 1930, n. 824 - Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica
- D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 - Esecuzione della Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
- Pdl 6 marzo 2002, n. 2480 - Norme sugli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
- Legge 18 luglio 2003, n. 186 - Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
- Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa agli “Obiettivi specifici” per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, 23 ottobre 2003
- Consiglio di Stato. Circ. 7 maggio 1997, n.291, Parere n. 1049/92 - sezione II del Consiglio di Stato - Quesito riscattabilità docenti di religione
- Legge 11 luglio 1980, n. 312, Progressione economica di carriera per gli IdR con orario cattedra
- Circolare Ministeriale 20-12-1985, n. 368 Applicazione dell'Intesa CEI-MPI
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per comparto scuola (1994-1997), GU (Supplemento ordinario) n. 207 del 5-9-1995
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola (1998-2001), del 31-8-1999
- C.M. 3-1-2001, n.2 – Docenti di religione. Ricostruzione di carriera e trattamento economico in applicazione dell'art. 53 della legge 312/80
- Legge n° 186 del 18/7/2003 pubblicata nella G.U. n. 170 del 24/7/06 – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado

Gli insegnanti di religione possono avere le seguenti posizioni:

- Supplenti temporanei
- Supplenti annuali
- Incaricati senza ricostruzione carriera
- Incaricati con ricostruzione carriera
- Insegnanti a tempo indeterminato

Docenti di ruolo

Fino al 2004 non esisteva l'insegnante di religione di ruolo, ora con la legge 186/2003 (Stato giuridico degli insegnanti di religione), dal 1/9/2005 ci sono state le prime immissioni in ruolo; prima l'incarico veniva rinnovato ogni anno, se la

Curia lo negava per problemi di ordine morale, l'insegnante si ritrovava a come precario, quindi alla ricerca di una nuova collocazione.

Molto criticato l'art. 4 che prevede, se la Curia nega l'autorizzazione, il passaggio ad altri insegnamenti mediante la mobilità.

Incaricati con ricostruzione di carriera

Gli insegnati di religione della scuola secondaria (media o superiore) sono retribuiti tutti come secondaria superiore.

Ai sensi dell'art. 53 del DPR 312/80 e del comma 7 dell'art. 3 del DPR 399/88, dopo un quadriennio come insegnante di religione si viene inquadrati come il personale di ruolo, purché si operi con orario cattedra (almeno 12 ore nella scuola primaria – almeno 18 ore nella secondaria oppure almeno 12 per ragioni strutturali, ovvero quando non è possibile il completamento dell'orario per la complessità dell'istituzione scolastica): è però necessario prima procedere alla ricostruzione di carriera (di competenza della scuola, non del Provveditorato) con riconoscimento del servizio preruolo, non solo di quello prestato come IdR, secondo la complessa normativa in materia.

Per conteggiare i 4 anni non si fa riferimento ad anni interi, come avviene abitualmente per i docenti, ma si valutano gli incarichi e si sommano gli spezzoni di anno.

Alcuni esempi di ricostruzione di carriera molto eloquenti sono contenuti nella CM n° 2 del 3/1/2001.

Art. 53, ultimo comma, legge 312/80:

”Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento

Art. 3 comma 7 del DPR 399/88

“Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980 n. 312, successivamente al 30 giugno 1980, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'articolo 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario”

Incaricati senza ricostruzione di carriera

Fin quando non si matura il diritto alla ricostruzione di carriera perché non si è maturato il quadriennio oppure manca il requisito dell'orario cattedra si maturano aumenti biennali del 2,50% della classe in godimento.

La stessa cosa avviene se, pur avendo ricevuto la ricostruzione di carriera, viene a mancare il requisito dell'orario cattedra avuto in precedenza: viene bloccata la progressione di carriera e si maturano aumenti biennali.

Supplente annuale

Insegnante con nomina annuale sprovvisto del titolo di specializzazione previsto dalla vigente normativa.

Il servizio non è utile per il quadriennio richiesto per l'applicazione dell'art. 53 della legge 312/80.

Supplente temporaneo

Insegnante con nomina del Capo d'Istituto per periodo di supplenza.

Il servizio non è utile per il quadriennio richiesto per l'applicazione dell'art. 53 della legge 312/80.

Legge 186/2003 in sintesi

Prime immissioni in ruolo: decorrenza giuridica 1/9/2005

Sono previsti due ruoli regionali, uno per la scuola primaria e uno per la secondaria.

La valutazione del preruolo viene fatta per anni interi

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello in godimento, per cui nel periodo di prova tocca la classe 0 + assegno ad personam compensativo assorbibile

E' partecipare al concorso per titoli ed esami è necessaria l'autorizzazione della Curia; se viene meno dopo l'immissione in ruolo, il dipendente passa ad altro ruolo attraverso la mobilità (lo stesso avviene se è perdente posto per contrazione dei posti). Comma 3 dell'art. 4

Art. 4, comma 3 della legge 186/03

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

